



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
P.zza San Rocco n. 9/A
Motta Visconti



Regione Lombardia




Parco del Ticino

Si certifica che il presente atto è stato
pubblicato nella Sede Comunale da
27.06.13 al 30.05.13 per
giorni 55 consecutivi.

Ord. n. 23 DEL 26-6-2013

IL SINDACO

Il Messo Comunale



PRESO ATTO

- ✓ che l'eccessivo numero di colombi presenti sul territorio comunale costituisce causa di rischio igienico – sanitario, pur non potendo essere considerato una pericolosa fonte di infezioni specifiche, per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo ed ad animali domestici, di malattie infettive e parassitarie;
- ✓ che è abitudine da parte di alcuni cittadini alimentare i piccioni con cibo lasciato agli angoli delle strade pubbliche o nei cortili privati incrementando così il numero dei colombi presenti;

CONSIDERATO

- ✓ che la presenza degli stessi oltre a causare danni al patrimonio pubblico, nonché il degrado che tale situazione, se non regolamentata, può recare all'ambiente urbano, con aggravio, tra l'altro, di costi per le operazioni di pulizia e manutenzione è altresì causa di problemi igienico sanitari derivanti dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi giacenti sulle strade, soprattutto nel periodo estivo;

RAVVISATA

- ✓ la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti nel centro abitato, per eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

VISTA

- ✓ la nota prot. n. 49375 del 19.06.2012 dell'ASL della Provincia di Milano I – Dipartimento di Prevenzione Medica - U.O.C. Sanità Pubblica - Abbiategrasso (MI) pervenuta la protocollo comunale in data 30 giugno 2012 n. 6118 a seguito di ns. richiesta di parere di competenza;

VISTO

- ✓ l'art. 50 c. 5 del D.L.gs n. 267/2000;
- ✓ la Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria – in particolare l'art. 41 4° comma;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.03.2010 ad oggetto: "Nuovi importi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative";

ORDINA

I provvedimenti che seguono: dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 30.09.2013 è vietato:

- ✓ a chiunque, fatto salvo espresse deroghe per interventi di carattere sanitario e scientifico, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero sul territorio comunale.
- ✓ non impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili.
- ✓ l'abbandono del mangime su tutto il territorio cittadino e, particolarmente, le zone limitrofe la casa di riposo, gli ambulatori medici, l'asilo nido, le scuole per l'infanzia, le scuole elementari e medie, le aree giochi bimbi.

INCARICA

Il servizio di Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Il messo Comunale di provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che, ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto degli importi, minimo e massimo, all'uopo previsti dal Regolamento Comunale in materia.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati con:

- l'applicazione della sanzione amministrativa di € 150,00, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.03.2010;
- l'applicazione dell'art. 650 C.P.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Motta Visconti, 25.06.2013



IL SINDACO
Laura Cazzola
